



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2016, il giorno 25, del mese di Febbraio alle ore 15:45, nella sede della Provincia, il Vice Presidente NICOLETTI CRISTINA, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 6482/2016 DECRETO N. 33

COMUNE DI FORLÌ'. PIANO URBANISTICO ATTUATIVO IN AREA CLASSIFICATA "ZNI(R)44/B, UBICATA A FORLÌ', TRA IL PARCO URBANO E LA VIA MACERI MALTA CON EFFETTO DI VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC). FORMULAZIONE RISERVE E OSSERVAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 34 ET 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I.; PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I.; PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008.

IL VICE PRESIDENTE

VISTA la nota Prot. 6958 del 23/02/2016 con la quale il Presidente, in riferimento alla proposta del presente decreto, ha espresso il proprio impedimento ad adottare l'atto, in quanto versa in una potenziale ipotesi di conflitto di interesse istituzionale dovendo, in qualità di Sindaco e membro del Consiglio comunale di Forlì, decidere in relazione alle riserve e osservazioni formulate da questa Provincia, in ordine all'approvazione della variante di cui sopra;

RICHIAMATO il comma 66 dell'art.1 della Legge n.56/2014 il quale, tra l'altro, recita “... *il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito...*”

Su proposta della P.O. “Pianificazione Territoriale” del Servizio Pianificazione Territoriale;

Vista la richiesta del Comune di Forlì relativa al Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, da realizzarsi in un'area classificata dal POC vigente come “*Zona di Nuovo Insediamento ZNI(r)44/b*” Parco - Centro, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 24.09.2015 ed assunta al prot. Prov.le n. 82638, con richiesta dei pareri di competenza.

Premesso che il Comune di Forlì con delibera consiliare n. 179 del 01/12/2008, ha approvato la Variante di adeguamento del PRG/2003, ai sensi dell'art. 43, comma 5°, della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che ha comportato la suddivisione del PRG/2003 in Piano Strutturale (PSC), in Piano Operativo Comunale (POC) ed in Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

Premesso inoltre che:

- con successiva deliberazione consiliare n. 70 del 30/07/2014 è stata approvata la revisione al POC (denominata POC 2013);
- il Piano urbanistico attuativo è stato adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 87 del 4 agosto 2015 in variante al POC;
- a seguito di esame degli elaborati trasmessi, questa Provincia con comunicazione PEC del 21.10.2015 (prot. prov.le n. 90801) ha trasmesso all'Amministrazione comunale di Forlì richiesta di chiarimenti e integrazioni, al fine della compiuta espressione dei richiesti pareri di competenza;
- in data 28.12.2015, con lettera acquisita agli atti con prot. prov.le n. 109672, il Comune di Forlì ha trasmesso alla scrivente Amministrazione le integrazioni richieste.

Esaminata la documentazione trasmessa;

CONSTATATO

1) Contenuti della Variante urbanistica (POC)

Il Piano Urbanistico Attuativo riguarda un'area classificata dal POC vigente come “Zona di nuovo insediamento” denominata “ZNI (r) 44b Parco – Centro”, con funzione residenziale e di dotazioni territoriali.

Le modifiche nascono dalla sopravvenuta esigenza di collegare in modo autonomo il comparto alla Viabilità esistente su Via Maceri Malta, in quanto con l'approvazione della Variante al POC 2013 è stata soppressa e ridestinata ad usi agricoli una contigua previsione che ne avrebbe consentito il collegamento viabilistico alla Via dell'Appennino.

L'attuazione del comparto, pertanto, comporta le seguenti modifiche urbanistiche al POC interne ed esterne al comparto:

1. previsione di una nuova viabilità all'interno dell'area comunale avente destinazione d'uso AF3 (giardini di quartiere), AD3 (teatri e sedi di spettacoli), necessaria al collegamento stradale del comparto ZNI(r) 44b, attualmente intercluso, con l'esistente via Maceri Malta; solo la modifica al presente punto 1) comporta la variante al POC.
2. Trasformazione dell'intera superficie a verde pubblico prevista all'interno del comparto in parcheggio pubblico e viabilità pubblica di accesso; in tal senso non ritiene necessaria la monetizzazione per effetto della norma di cui all'art. 12 bis del POC.
3. Trasformazione di una parte di superficie fondiaria con destinazione a residenza, sul lato Nord del comparto, in nuova viabilità pubblica necessaria all'accesso ai lotti e al parcheggio pubblico.
4. Rispetto alle indicazioni delle NTA del POC, riduzione della distanza minima dei fabbricati dalle strade che, con deroga, da mt. 8 diventerà di mt. 5.

Le modifiche proposte nel PUA garantiscono:

La possibilità di attuare previsioni del POC vigente ma già presenti dal 2003, potendo proporre soluzioni alternative rispetto alle indicazioni dello strumento vigente, mirando a contemperare gli interessi pubblici con quelli privati;

- il collegamento stradale del comparto ZNI(r)44/b, attualmente intercluso, con la viabilità esistente (via Maceri Malta);
- le dotazioni territoriali quali i parcheggi pubblici, indispensabile per una corretta funzionalità dell'intervento;

Gli elaborati modificati dalla Variante Urbanistica sono:

POC – tav. P 27 - aggiornamento dell'assetto insediativo del comparto

RUE – tav. P27 - aggiornamento dell'assetto insediativo e distributivo del comparto

POC – Schede normative - aggiornamento dei dati urbanistici

POC – Schede di sintesi - aggiornamento dei dati urbanistici

2 Contenuti del Piano Attuativo

Il Piano Urbanistico attuativo è così suddiviso:

- superficie territoriale del comparto mq. 4.782;
- superficie complessiva edificabile residenziale mq. 884;
- superficie fondiaria mq. 3.284;
- superficie a parcheggio pubblico mq. 582;
- posti auto pubblici n.11;
- superficie a strada mq. 916;
- area esterna al comparto per sistemazione innesto della via Maceri Malta mq. 20.

La sistemazione delle opere esterne al comparto avviene su superfici già di proprietà comunale.

Il Comparto prevede la realizzazione di n. 6 lotti fondiari, con presumibili n. 2 unità immobiliari su ciascuno (per un totale di n. 12 unità immobiliari) in posizione adiacente alla zona residenziale attuale. E' prevista la realizzazione sui lotti 6 e 6a di alloggi in edilizia convenzionata.

Le opere di urbanizzazione e quelle edilizie rispetteranno l'innalzamento del piano di calpestio al tirante idrico di 50 cm. poichè ricadenti in "*Aree di potenziale allagamento*" di cui all'art. 6 del Piano – Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli.

L'invarianza idraulica è prevista in area comunale a verde pubblico, attraverso depressione di circa 25/40 cm che si verrà a formare per effetto dell'innalzamento delle urbanizzazioni, quindi senza necessità di eccessivi movimenti terra.

I soggetti attuatori si sono impegnati a cedere a titolo gratuito tutte le aree interessate dalle opere di urbanizzazione come strade e parcheggi. I parcheggi pubblici, non previsti dalle schede normative, e necessari come dotazioni territoriali, saranno realizzati con oneri a carico dei soggetti attuatori.

3 Contenuti della Valsat

La valutazione di sostenibilità ambientale redatta dal proponente relativa al progetto urbanistico mette in rilievo i seguenti aspetti.

Il piano ha una destinazione residenziale, collocata in adiacenza a zone edificate già residenziali, verrà collegato alla viabilità tramite nuova strada dotata di tutti i sottoservizi necessari ad allacciare il nuovo comparto.

Il Piano Urbanistico in oggetto non costituisce nessun particolare quadro di riferimento per progetti ed altre attività in quanto è strumento attuativo previsto dalla pianificazione generale (PRG/PSC, RUE, POC). Non assume significato particolare in tema di sviluppo sostenibile, ma la progettazione del comparto ha seguito criteri di sostenibilità al fine di realizzare un intervento che abbia spiccate caratteristiche di compatibilità ambientale.

Le potenziali problematiche ambientali che pone il piano sono quelle tipiche delle lottizzazioni residenziali, ossia:

- traffico indotto (rete viaria, inquinamento acustico ed atmosferico);
- impianti di riscaldamento e/o raffrescamento a servizio delle residenze (inquinamento acustico ed atmosferico e consumo energia);
- interferenza con la rete idraulica: impermeabilizzazione del suolo di area agricola;
- interferenza con la falda;
- messa a sistema con la rete dei sottoservizi esistente;
- produzione e smaltimento rifiuti;
- utilizzo risorse (acqua, energia, etc...).

In considerazione delle destinazioni d'uso (residenza) e del fatto che le principali problematiche ambientali sono state affrontate e risolte con gli enti competenti in fase di redazione del Piano, si ritiene il progetto pienamente compatibile dal punto di vista ambientale. Ciò è evidenziato anche dal limitato carico urbanistico (n. 12 unità immobiliari) pari a circa n. 30 utenti stimati, con minima incidenza sulle componenti ambientali.

In particolare sono state esaminate le seguenti componenti:

Reti tecnologiche: Per tutte le reti il PUA prevede l'allaccio ai diversi servizi pubblici esistenti su via Fiume Montone/Via Maceri Malta, attraverso nuove condotte realizzate sotto la nuova viabilità ed in accordo con gli enti gestori degli stessi (HERA, ENEL, etc...).

Lo smaltimento rifiuti non prevede particolari esigenze essendo relativo poche utenze residenziali: viene prevista un'isola ecologica lungo la nuova strada di lottizzazione.

Anche l'allacciamento alla rete elettrica non prevede particolari necessità; inoltre è previsto il rispetto dei criteri costruttivi al "Regolamento per la promozione della qualità bioecologica degli interventi edilizi" approvato dal Comune di Forlì ed edifici realizzati almeno in classe A.

Viabilità: il traffico sarà solo di tipo leggero e non avrà particolare influenza sulla rete viaria esistente; vengono riconfigurati, in accordo con il Comune, i parcheggi esistenti su Via Macerì Malta ed adeguato lo stesso tratto esistente. Le stime portano ad un incremento complessivo di traffico leggero, principalmente diurno, di 44 movimenti, pari a 1 auto ogni 6-7 minuti nell'ora di punta. Tale incremento risulta di assoluta trascurabilità nel quadrante di interesse i cui flussi sono superiori a 1000 veicoli nell'ora di punta. L'intervento non incide neppure sui parametri di congestione e sul livello di servizio e capacità delle strade. Pertanto l'intervento risulta compatibile con la rete viaria.

Clima acustico: la valutazione del clima acustico ha evidenziato la piena compatibilità dell'intervento con i limiti della classificazione acustica.

Inquinamento atmosferico: per quanto riguarda gli impatti generati, non si ravvisano particolari criticità stante la sua modesta entità e l'uso di tecnologie di risparmio energetico. Per quelli subiti dalle vicine arterie principali si ritiene che la distanza e le aree verdi interposte siano tali già da costituire un buon abbattimento. Anche in tal senso l'area risulta compatibile con l'intervento.

La componente di impatto sul paesaggio è trascurabile avendo tenuto conto di un adeguato inserimento architettonico nel contesto (Parco Urbano).

Sono stati effettuati i calcoli per l'invarianza idraulica, le analisi geologiche.

Viene proposta anche l'analisi della fase di cantiere con i relativi impatti e mitigazioni.

Il proponente, alla luce delle valutazioni effettuate, giunge alla conclusione di considerare il piano urbanistico in oggetto privo di particolari impatti sulle componenti ambientali e perciò pienamente compatibile, escludendo la necessità di ulteriori approfondimenti.

Dato che le competenze provinciali sono così regolate:

- ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000, per i PUA in variante al POC la Provincia può formulare riserve a previsioni che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti a livello superiore; a tali riserve i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione del piano, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali;
- ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000, per i PUA in variante al POC la Provincia può formulare osservazioni a previsioni che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti a livello superiore; a tali osservazioni i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione del piano attuativo, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali;
- la L.R. 6/2009 ha integrato nella L.R. 20/2000 gli adempimenti in materia ambientale disposti dal D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008; pertanto ai sensi dell'art. 5, comma 7 della medesima L.R. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale per le varianti al POC/RUE e per i PUA nell'ambito delle riserve/osservazioni al Piano adottato di cui rispettivamente agli artt. 34 e 35, previa acquisizione delle osservazioni presentate;
- il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio (ex parere art. 13 della L. 64/74), ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2002, deve

essere espresso nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico;

Dato atto infine che, in adempimento a quanto previsto ai commi 6 e 7 dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.:

- per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale AUSL di Forlì e ARPA che si sono espressi come segue:
 - ARPA, con parere prot. PGFC/2013/0006644 del 15/07/2013 (agli atti con prot. prov. n. 106910 del 17.07.2013), dichiarando l'esclusione da VAS del Piano in oggetto;
 - A.U.S.L., con parere prot. 0039073 del 09.07.2013 (acquisito dal Comune ed agli atti con prot. prov.le n. 10967 del 28.12.2015), che si esprime ritenendo non necessario che l'intervento sia sottoposto a procedura di VAS;
- il Comune congiuntamente alla trasmissione della documentazione integrativa ha comunicato che sul presente procedimento non sono pervenute osservazioni a seguito degli adempimenti di pubblicazione e deposito;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Dato atto inoltre che risultano sopravvenute:

- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;

- Proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.199 del d.lgs. n. 152 del 2006, adottata con delibera Delibera della Giunta Regionale n. 103 del 3.2.2014;
- Variante al Piano Infraregionale per le attività estrattive (P.I.A.E.) approvato con Delibera del C.P. n. 112576/103 del 19.12.2014;
- Variante specifica al PTCP, adottata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii, con delibera del Consiglio Provinciale n. 146884/183 del 19.12.2013, approvata con del. C.P. n. 103517 del 10.12.2015;

CONSIDERATO

A) Espressione riserve ai sensi dell'art. 34 e osservazioni ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000

La previsione riguarda un'area già prevista nella Pianificazione Comunale (POC), come zona denominata Parco Centro, ubicata a ridosso del sistema urbanizzato a confine con il Parco Urbano.

La modifica al POC riguarda sia la porzione inserita all'interno del comparto per la sostituzione da verde pubblico a parcheggio, sia fuori dal perimetro del comparto per la necessità di inserire il collegamento viabile del comparto con la Via Maceri Malta.

Si ritiene che le modifiche apportate non incidano sulla scala sovraordinata, in quanto rappresentano una cucitura funzionale (collegamento) a minuta scala di frangia urbana.

Pertanto sia la Variante al POC che il PUA non presentano elementi di contrasto con gli elementi della pianificazione sovraordinata sopravvenuta. Altrettanto la variante al POC non pone problemi di contrasto col PSC.

In tal senso non si ritiene di dover formulare riserve ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

Preso atto che la tavola ST (Sistema Territoriale) del PSC non prevede tale comparto (Zni 44), in quanto tutta l'area è classificata come Parco Territoriale del Montone (Parco Urbano), l'esigenza attuativa del comparto non dovrà contrastare e/o porre limitazioni quantomeno con le aree limitrofe destinate alle dotazioni territoriali. A tal proposito si deve rilevare che l'area Af3 (verde pubblico) a nord del comparto e di proprietà comunale viene destinata alla laminazione delle acque derivanti del comparto, venendo a costituirsi come depressione morfologica del terreno. Di fatto si realizza un asservimento dell'area pubblica Af3 al comparto. Ciò considerato si esprime, con riferimento agli aspetti attuativi, la seguente osservazione ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000:

A.1) L'area Af3 di proprietà pubblica e destinata a verde pubblico non dovrebbe essere impegnata per usi che non siano quelli specifici delle zone Af3. Pertanto l'invarianza idraulica di questo comparto dovrebbe essere totalmente risolta tramite la sola condotta fognaria. Ciò a maggior ragione per la quota parte di invarianza delle superfici private: al più, il bacino di laminazione dovrà essere riproporzionato e funzionale alle sola invarianza delle superfici pubbliche e, comunque, la sua funzione tecnologica appositamente identificata in cartografia.

B) Inquadramento geologico ed espressione del parere per le zone sismiche ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008

L'area è ubicata immediatamente a Sud - est del centro storico di Forlì, in zona di alta pianura, ad una quota di circa 31 m. s.l.m.. Il contesto geologico è rappresentato da depositi continentali fluviali, di conoide e di terrazzo e di età olocenica. La stratigrafia dell'area,

rilevata tramite 4 prove geognostiche con penetrometro statico (CPT), mostra la prevalenza di litologie fini, argillose, generalmente compatte, con rari livelli sabbiosi.

Le litologie presenti permettono di escludere il rischio di liquefazione dei terreni di fondazione in caso di sisma; le caratteristiche geotecniche, desunte dalle prove effettuate, consentono di prevedere l'utilizzo di fondazioni dirette e di stimare, in maniera preliminare, cedimenti nell'ordine dei 2 cm, normalmente assimilabili dalle strutture.

In materia di prevenzione sismica, è stato effettuato un approfondimento di II livello, basato su elaborazione di una registrazione di sismica passiva con metodo HVSR. La prova effettuata evidenzia la presenza di un importante contrasto di impedenza alla profondità di circa 18 metri, con una frequenza caratteristica di sito pari a circa 8 Hz, presumibilmente al di fuori dell'interesse ingegneristico dell'opera.

Il fattore di amplificazione della PGA (calcolato tramite le tabelle regionali), risulta pari a 1,5; quello dell'intensità spettrale, compreso tra 1,8 e 2,5. Di tali parametri dovrà tener conto il progettista in fase di progettazione esecutiva.

L'area è zonizzata come "area di potenziale allagamento" di cui all'articolo 6 delle Norme del Piano – Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, con tirante idrico previsto fino a 50 cm. e pertanto soggetta alla relativa normativa, che dovrà essere rispettata, in fase di progetto esecutivo.

L'area è inoltre zonizzata a Vulnerabilità idrogeologica ALTA, nelle tavole di PSC e pertanto soggetta alle norme di cui all'art. 50 delle NTA, come rilevato nell'allegato "Prescrizioni particolari".

In relazione all'invarianza idraulica, premesso che la definizione della massima portata ammissibile dal corpo recettore spetta all'autorità idraulica competente sul recettore finale delle acque piovane (fogna bianca), non si ritiene corretto includere, nei calcoli dei volumi relativi alla laminazione delle acque meteoriche, la porzione di verde pubblico, ubicata fuori comparto, e si chiede, pertanto di effettuare nuovamente i calcoli, limitandoli all'effettiva superficie del comparto.

Sempre in materia di invarianza idraulica, si rimanda alle considerazioni di carattere urbanistico, di cui al punto A).

Sulla base delle analisi e dei dati contenuti nella Relazione geologica, con integrazioni, a firma del Dott. Geol. Giorgio Frassinetti, il Servizio scrivente esprime parere favorevole nei confronti delle previsioni del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente osservazione:

- Si ritiene corretto eseguire nuovamente i calcoli dei volumi necessari a garantire l'invarianza idraulica dell'intervento, utilizzando esclusivamente le superfici interne al comparto.

C) Valutazione di sostenibilità ambientale art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i.

Viste le analisi contenute nella documentazione presentata, si ritiene di poter prefigurare una valutazione positiva, in quanto gli elementi di sostenibilità considerati e raffigurati dal piano possono ritenersi sufficienti ed esaustivi in ragione della funzione residenziale e della limitata entità insediativa;

Tenuto conto dei pareri delle autorità ambientali in merito alla VAS/Valsat, sopra riportati e che le problematiche di natura attuativa sono state ulteriormente oggetto di parere da parte di ARPA pervenendo ad una positiva valutazione del PUA (come risulta dagli atti allegati alla trasmissione della documentazione pervenuta);

Considerato, inoltre, che il Comune di Forlì attesta nella Relazione urbanistica allegata al PUA che la presente proposta di Variante al POC ed al RUE:

- non incide sul dimensionamento complessivo della strumentazione urbanistica comunale;
- apportando modeste modifiche alle aree destinate a dotazioni territoriali, non altera il bilancio complessivo degli standard di piano;
- è coerente con l'impostazione generale della strumentazione urbanistica vigente, in quanto, intervenendo su aree già pianificate, non comporta nuovi incrementi delle previsioni insediative, né modifica in modo sostanziale le previsioni esistenti.

si ritiene che la valutazione di sostenibilità ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e s.m.i. del *“ZNI(r)44/b, ubicata a Forlì, tra il Parco urbano e la via Maceri Malta con effetto di variante al Piano Operativo Comunale (POC)”*, possa essere superata positivamente nel suo complesso, ritenendo tuttavia di dover specificare quanto segue:

C1) poiché nella documentazione si fa riferimento alla presenza di una vecchia fornace in area limitrofa, senza approfondimenti di alcun tipo, si chiede al Comune di effettuare le necessarie verifiche e adottare le eventuali conseguenti misure di tutela;

C2) Si invita il Comune a razionalizzare gli innesti viabilistici attraverso:

- una adeguata separazione tra la Via Maceri Malta e la strada privata adiacente e parallela (ottimale sarebbe una cortina arborea/arbustiva);
- migliorare e razionalizzare il punto di incontro tra i due rami della via Maceri Malta e la Via Fiume Montone tenuto conto anche dello stesso innesto della strada privata;

C3) Si invita il Comune a perseguire una maggiore connessione ecologica tra le aree alberando ed ombreggiando il parcheggio pubblico del comparto ed il marciapiede di collegamento/attraversamento.

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della valutazione di sostenibilità, ai sensi dell'art.5, comma 8, della L.R. 20/2000 e s.m.i..

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l' art. 21-quater della L. n. 241/90;

DATO ATTO CHE, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e per analogia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in

merito alle proposte di deliberazione, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dalla P.O. “Pianificazione Territoriale” del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Bilancio, Finanze e Provveditorato in merito alla regolarità contabile;

DATO INFINE ATTO CHE il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di Forlì di poter concludere il procedimento;

DECRETA

1) Di esprimere parere favorevole ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008, con la seguente osservazione:

-- Si ritiene corretto eseguire nuovamente i calcoli dei volumi necessari a garantire l'invarianza idraulica dell'intervento, utilizzando esclusivamente le superfici interne al comparto.

2) Di non formulare riserve sul Piano Urbanistico Attuativo in area classificata “ZNI(r)44/b, ubicata a Forlì, tra il Parco urbano e la via Maceri Malta con effetto di variante al Piano Operativo Comunale (POC);

3) Di formulare, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 e s.m.i. sul piano in oggetto l'osservazione di cui al punto A.1) della sezione A) della parte narrativa;

4) Di valutare positivamente ai sensi dell’art.5, comma 8, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., il “*Piano Urbanistico Attuativo in area classificata “ZNI(r)44/b, ubicata a Forlì, tra il Parco urbano e la via Maceri Malta con effetto di variante al Piano Operativo Comunale (POC)”*”, richiamando il Comune a verificare quanto indicato al punto C1) ed invitando ad apportare i miglioramenti segnalati ai punti C2) e C3) della sezione C) della parte narrativa.

5) Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Forlì per il seguito di competenza.

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

(Decreto prot. n. 6682 del 19/02/16)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

X La sottoscritta Simona Savini - P.O. del Servizio Pianificazione Territoriale - dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Simona Savini

X La sottoscritta Patrizia Pollini - Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Patrizia Pollini

Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e per analogia a quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

X La sottoscritta Simona Savini esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

| Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì, 18.02.2016

IL DIRIGENTE/
TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

Simona Savini

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

X Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 19/2/16

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Mauro Maredi

| Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

| Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL VICE PRESIDENTE

NICOLETTI CRISTINA

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA